

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Premessa

Signor Azionista,

E' d'uopo precisare, preliminarmente, che il 19.03.2020 l'assemblea straordinaria dei Soci ha deliberato l'anticipato scioglimento e la messa in liquidazione della società, determinando le modalità di liquidazione, la nomina del liquidatore, i relativi poteri ed il compenso. Detta delibera è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari il 25.03.2020.

Il Progetto di Bilancio sottoposto al Vostro esame è relativo all'esercizio 2019 che si è chiuso, a termini di Statuto, il 31.12.2019 ed è costituito, ex art 2423 c.c., dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché dalla Relazione sulla Gestione redatta ex art. 2428 Codice civile e dalla Relazione ex art. 6 D. Lgs. 175/2016.

Il Progetto di Bilancio in esame presenta una perdita di € 748.869, determinata da cause e criticità gestionali non occasionali bensì strutturali.

La presente RELAZIONE SULLA GESTIONE, redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., fornisce tra l'altro:

- un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nei vari settori in cui ha operato;
- gli indicatori di risultato finanziari ed economici afferenti all'attività della società;
- una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

1. LA SITUAZIONE DELLA SOCIETA'

E', altresì, opportuno ed utile precisare che anche per l'esercizio 2019 si è resa necessaria una complessa attività di revisione della contabilità, riesaminando tutte le posizioni creditorie e debitorie della società, elaborando la contabilità per centri di costo, sì da avere contezza dei risultati gestionali dei singoli appalti.

I risultati emersi dalla revisione straordinaria hanno evidenziato anche per l'esercizio 2019 criticità gestionali e confermato che la società era priva per detto esercizio di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché di una visione strategica della gestione, coerente con gli indirizzi legislativi intervenuti negli ultimi anni e con le determinazioni conseguenti assunte dal Comune di Bitonto – socio controllante.

Inoltre, dalla documentazione agli atti non è emersa l'attuazione di un concreto, costruttivo ed efficace processo informativo tra la società e l'Ente controllante; questa circostanza, evidente anche nei rapporti con le altre stazioni appaltanti, non ha favorito la verifica per tempo dello stato di attuazione dei servizi, l'accertamento tempestivo degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati e l'adozione delle opportune azioni correttive anche con riferimento agli evidenti squilibri economico - finanziari.

Nel 2019 la società ha gestito i seguenti servizi acquisiti in appalto:

- Servizio di igiene urbana e servizi cimiteriali in favore del Comune di Bitonto (BA);



- Servizio di igiene urbana in favore del Comune di Cerveteri (RM), in ATI con la mandataria Camassambiente S.p.A.;
- Servizio di igiene urbana in favore del Comune di Mesagne (BR);
- Servizio di igiene urbana in ambito ARO BA4 – Comuni di Santeramo in Colle, Grumo Appula e Cassano delle Murge con la mandataria Teknoservice S.r.l. e la mandante Raccolio S.r.l.

Per quanto riguarda il servizio di igiene urbana nel Comune di Bitonto, dopo numerose proroghe “contingibili ed urgenti”, in data 01.08.2020, tale servizio è stato affidato alla società partecipata dal Comune di Bitonto “SANB S.p.A.”

Con riferimento invece all'appalto in Cerveteri, svolto in ATI orizzontale con la mandataria “CAMASSAMBIENTE S.p.A.”, ora in concordato preventivo, l'Organo amministrativo, ad agosto 2018, ha stipulato, nonostante la relazione non favorevole del responsabile del Servizio ing. Antonio DEDONNO, una scrittura privata per disciplinare la ripartizione dei servizi appaltati dal Comune di Cerveteri, nell'asserito rispetto delle rispettive quote del 60% (Camassambiente S.p.A.) e 40% (ASV S.p.A.) di partecipazione al raggruppamento.

In tale scrittura le parti si sono impegnate ad effettuare un controllo contabile trimestrale dei costi sostenuti, a partire dal 01 luglio 2018, per la verifica del rispetto delle predette percentuali di partecipazione all'associazione temporanea.

Sta di fatto che tale verifica trimestrale in contraddittorio non è stata mai eseguita ed il ribaltamento dei costi è stato effettuato a prescindere da qualsiasi verifica del rispetto delle quote di partecipazione. Anzi, vi era il sospetto che Camassambiente S.p.A. abbia dato a nolo o abbia distaccato proprio personale per l'espletamento di alcuni servizi che, nella predetta scrittura, erano posti a carico di ASV, ribaltando a quest'ultima onerosissimi costi.

Nel 2020, la società ha reiteratamente chiesto a Camassambiente di effettuare, sebbene a posteriori, la verifica contabile sinora omessa, a cui le parti si erano impegnate con la scrittura che disciplinava la ripartizione dei servizi.

Nel 2021, preso atto della indisponibilità di Camassa ad eseguire la prescritta verifica trimestrale, anche a posteriori, si è dato avvio alla procedura ex art. 696 bis c.p.c. per ottenere una consulenza tecnica preventiva al fine di individuare la metodologia di imputazione dei costi ed effettuare il controllo contabile dei costi sostenuti sia da Camassa che da ASV.

L'esito della predetta procedura è il seguente: Il CTU, sulla base dei quesiti posti dal Giudice e della documentazione fornita dalle parti, ha determinato in euro 104.924, l'importo dei costi da rimborsare ad ASV.

Riguardo all'appalto in Mesagne, a seguito di ordinanze “contingibili ed urgenti” del Comune di Mesagne, il servizio si è protratto fino al 30.09.2020 e, successivamente, con atto del 04.12.2020 per notar Francesco Rinaldi, la società ha ceduto il ramo di azienda afferente detto servizio.

Infine, con riferimento all'ARO BA4, l'Assemblea dei Soci in data 28 maggio 2019 ha deciso e concretizzato la cessione del ramo d'azienda in favore della società mandataria in ATI, Teknoservice S.r.l.

Di seguito, in sintesi, le risultanze contabili dei centri di costo, relativi all'anno 2019, elaborati nell'anno 2022:

SEZIONE ECONOMICA 01.01.2019 – 31.12.2019

CENTRO DI COSTO	COSTI	RICAVI	SALDO
SERVIZIO IGIENE URBANA BITONTO	7.691.778,97	8.517.623,41	825.844,44
SERVIZIO IGIENE URBANA CERVETERI	2.526.688,17	1.677.855,94	- 848.832,23
SERVIZIO IGIENE URBANA GRUMO APPULA	743.357,53	723.386,38	- 19.971,15
SERVIZIO IGIENE URBANA CASSANO MURGE	460.250,17	416.384,81	- 43.865,36
SERVIZIO IGIENE URBANA SANTERAMO IN COLLE	1.571.112,30	1.126.127,91	- 444.984,39
SERVIZIO IGIENE URBANA MESAGNE	3.153.140,48	2.712.672,15	- 440.468,33
SERVIZIO CIMITERIALI COMUNE DI BITONTO	103.552,38	326.960,40	223.408,02
Prestazioni a terzi			
totali	16.249.880	15.501.011	- 748.869,00

SEZIONE ECONOMICA 01.01.2018 – 31.12.2018

CENTRO DI COSTO	COSTI	RICAVI	SALDO
SERVIZIO IGIENE URBANA BITONTO	5.857.660,17	7.380.529,23	1.522.869,06
SERVIZIO IGIENE URBANA CERVETERI	1.770.237,35	1.736.551,48	-33.685,87
SERVIZIO IGIENE URBANA GRUMO APPULA	1.589.343,76	1.491.466,81	- 97.876,95
SERVIZIO IGIENE URBANA CASSANO MURGE	177.749,24	204.974,40	+ 27.225,16
SERVIZIO IGIENE URBANA SANTERAMO IN COLLE	2.713.919,50	2.299.515,28	- 414.404,22
SERVIZIO IGIENE URBANA MESAGNE	3.615.689,11	2.777.486,21	-838.202,90
SERVIZIO CIMITERIALI COMUNE DI BITONTO	346.134,88	326.960,40	-19.174,88
Prestazioni a terzi		722,58	722,58
totali	16.070.734,01	16.218.206,39	147.472,38

SEZIONE ECONOMICA 01.01.2017 – 31.12.2017

CENTRO DI COSTO	COSTI	RICAVI	SALDO
SERVIZIO IGIENE URBANA CERVETERI	1.706.380,67	1.824.962,03	118.581,36
SERVIZIO IGIENE URBANA MESAGNE	539.176,99	455.988,05	-83.188,94

SEZIONE ECONOMICA 01.01.2016 – 31.12.2016

CENTRO DI COSTO	COSTI	RICAVI	SALDO
SERVIZIO IGIENE URBANA CERVETERI	1.185.064,61	1.685.632,04	500.567,43

SEZIONE ECONOMICA 01.01.2015 – 31.12.2015

CENTRO DI COSTO	COSTI	RICAVI	SALDO
SERVIZIO IGIENE URBANA CERVETERI	47.314,88	63.515,59	16.200,71

Il cantiere di Cerveteri è partito il 17.12.2015.

I dati contabili innanzi presentati evidenziano in maniera inequivocabile che anche nell'anno 2019, la società ha subito perdite ingenti, pari a € 1.798.121,46, riferite ai servizi resi presso i Comuni di Cerveteri, Grumo Appula, Cassano Murge, Santeramo in Colle e Mesagne.

Tali perdite sono state compensate in parte con il margine di contribuzione positivo di € 1.049.252,46 dei servizi di igiene urbana e cimiteriali resi al Comune di Bitonto.

L'elaborazione corretta della contabilità per centri di costo ha consentito di avere contezza dei risultati della gestione dei servizi acquisiti in appalto e resi ai Comuni di Cerveteri, di Mesagne, di Grumo Appula, di Santeramo e di Cassano Delle Murge.

E' plausibile confermare anche per l'anno 2019, quindi, che la gestione dei predetti servizi è stata condotta in forma distopica, generando perdite strutturali ed incontrollate.

Nel corso del 2019 risultano realizzate le seguenti attività:

1. Alla visita di ispezione dell'Ente Certificatore RINA Spa, è stata confermata la Certificazione di Qualità ISO 9001 Vision 2000, per i servizi di Igiene Urbana e Servizi Cimiteriali.
2. È stata confermata anche la Certificazione Ambientale ISO 14001 attestando che l'Azienda si è dotata di un sistema di gestione ambientale adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e che essa cerca sistematicamente ed in modo coerente, il miglioramento delle proprie performance ambientali.
3. Si è provveduto all'aggiornamento del Modello 231/2001.
4. Sono state anche confermate le seguenti certificazioni: BS OHSAS 18001:2007 Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro e SA 8000:2008 Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale per i servizi di Igiene Urbana e Servizi Cimiteriali.

2. PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA

I rischi operativi

Riguardo alla gestione dei principali rischi operativi cui nel 2019 era esposta la società ed alla loro natura, il liquidatore conferma le criticità gestionali, già evidenziate nella Relazione sulla Gestione al Bilancio 2018 che hanno costituito i rischi a cui è stata esposta la società nella gestione degli appalti dei servizi resi nei Comuni di Cerveteri, Mesagne e ARO Ba 4.

I rischi legati alle persone

La società risulta dotata del *"Programma triennale anticorruzione"* e *soltanto formalmente del "Sistema di Gestione integrato Qualità/Ambiente/Sicurezza/Social Accountability" per limitare i rischi relativi allo svolgimento delle attività aziendali e dell'operato delle persone che a qualunque titolo collaborano con l'A.S.V. S.p.a."*.

I rischi legati alla tecnologia

*Al fine di garantire una corretta e sicura tenuta dei dati aziendali vengono eseguiti due tipi di backup:
Giornaliero e completo su PC – Conservati ultimi 7 gg
Settimanale e completo su Cloud - Conservate ultime 4 settimane*

*I backup vengono effettuati su due supporti differenti:
CLOUD GOOGLE DRIVE
PC Workstation - Sala CED*



Si dispone inoltre di Firewall:
Hardware – Zyxel USG 100
Software – Kaspersky.

Si dispone anche di antivirus:
Emsisoft e Kaspersky”

I rischi legali

La società è dotata del “Modello organizzativo e gestionale” previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e di un “Piano triennale anticorruzione”. Questi strumenti affidano a diversi soggetti interni ed esterni all’Azienda (Auditing interno ed Auditing esterno) il controllo del corretto svolgimento delle attività ed il rispetto dei principi fondamentali della trasparenza, terzietà, imparzialità ed economicità dell’azione amministrativa.

Controversia ASV/Idroservice

Nel corso dell’esercizio 2018, sono state emesse dalla società Idroservice di Luigi Tandoi Srl che opera nel settore della manutenzione dei mezzi pensanti per trasporto persone e cose, fatture per servizi erogati ad ASV per un importo complessivo di Euro 446.750.70. Al cambio di gestione di ASV, avvenuto in data 26 luglio 2018, il nuovo CDA è stato messo a conoscenza della situazione debitoria (di poco inferiore alla totale cifra che è maturata nella sua interezza, nel corso del compimento dell’anno). Al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie ed opportune per prendere delle decisioni in merito, venne data disposizione al Responsabile dei Servizi Tecnici di ASV, l’ing. Antonio De Donno, di produrre una relazione che è stata consegnata agli Atti aziendali con il prot. n. 7214 del 15 novembre 2018 a firma dello stesso ing. De Donno e del Sig. Gaetano Marchetti Responsabile Impianti e Manutenzioni di ASV.

Sostanzialmente dalla Relazione predetta emerge che: la gestione delle manutenzioni nel detto periodo era in capo all’Amministratore unico come risulta dall’organigramma aziendale versione n. 19 dell’11 aprile 2017 e n. 20 del 24 maggio 2018; con riferimento alle fatture allegata alla citata Relazione e riferite al periodo in questione, i firmatari della stessa, ciascuno per la propria competenza attestano l’avvenuta effettiva esecuzione dei lavori (sig. Marchetti) e la compatibilità della tipologia d’intervento e la congruità dei prezzi. Preso atto della già menzionata Relazione, il CDA manifestava ancora delle perplessità sulla consecutio temporis, lavori effettuati ed invio delle fatture, carenza di documentazione a supporto (ordinativi, preventivi); sulla opportunità di registrare le fatture senza una preventiva verifica; sulla ripetitività degli ordinativi ad uno stesso fornitore, ecc.

Il CDA prende la decisione di chiedere l’assistenza di un Legale ed il 2 maggio 2019, affida all’Avv. Carmelo Stefanelli del Foro di Bari, l’incarico di assistere, difendere e rappresentare ASV nella insorgenda controversia fra ASV e Idroservice. L’Avv. Stefanelli, dopo una attenta analisi documentale, avendo riscontrato diverse anomalie nella documentazione a supporto del credito, chiede di incontrare il titolare della Srl sig. Tandoi, il quale si dichiara disponibile (anche con successiva lettera a.r.) a rinunciare a parte del suo credito, per un importo pari ad euro 26.000,00 oltre IVA.

Nella sua conclusiva relazione/parere, l’Avv. Stefanelli sconsiglia di accettare uno sconto in quella misura, anche se ravvisa un’alea a cui si andrebbe incontro in un eventuale giudizio, che altrettanto non si sente di supportare, solo perché le fatture risultano registrate. Sta di fatto che la semplice registrazione di fatture da parte di ASV, non può costituire ricognizione di debito, perché il fornitore deve dimostrare di aver eseguito le prestazioni oggetto della fornitura. Pertanto, il CDA, non condividendo il parere dell’Avv. Stefanelli, sostenendo che non sia dimostrato il rapporto contrattuale

tra ASV e la Idroservice (carenza di contratto, carenza di ordinativo di commessa, assenza di riscontri di servizi resi), decide di revocare il mandato all'Avvocato Stefanelli e si riserva di nominare un altro avvocato."

In merito alla controversia ASV/Idroservice di L Tandoi S.r.l., il liquidatore ha preso atto della gestione del rapporto intrattenuto e delle decisioni assunte a riguardo dai precedenti organi amministrativi.

Il C.d.A. ha infatti stipulato una transazione con Idroservice per effetto della quale a fronte dell'originario debito di € 457.485,03 si è ottenuto uno sconto di € 184.485,03 con pagamento dilazionato concluso l'08/07/2020.

Il liquidatore ha regolarizzato le rilevazioni contabili e fiscali conseguenti.

I rischi di credito

Rappresenta il rischio che una delle parti che sottoscrive un contratto non adempia ad un'obbligazione, provocando così una perdita finanziaria. Tale rischio può derivare sia da aspetti strettamente commerciali (concessione e concentrazione dei crediti), sia da aspetti puramente finanziari (tipologia delle controparti nelle transazioni finanziarie).

In particolare, si evidenzia quanto segue sui crediti in contenzioso di seguito descritti:

AVS C/COMUNE DI TERLIZZI

Riguardo al credito vantato verso il **Comune di Terlizzi**, si ricorda che in data 25/02/13 l'Azienda Servizi Vari spa sottoscriveva con il Comune di Terlizzi un contratto per l'affidamento del servizio di nettezza urbana ed igiene ambientale nel territorio del Comune di Terlizzi Rep. n. 960 con decorrenza dal 16/01/2013 in ossequio all'Ordinanza Sindacale n. 1 del 10/01/2013 Prot. 1010 avente efficacia dal 07/03/2013. Tale posizione contrattuale è stata di volta in volta rinnovata con l'emissione delle seguenti ordinanze sindacali: n. 20 prot. 20879 del 15/06/2013, n. 24 prot. 28934 del 15/10/2013, n. 6 prot. 7849 del 14/02/2014, n. 8 prot. 11578 del 15/03/2014, n. 10 prot. 15614 del 15/04/2014, n. 27 prot. n. 30237 del 15/09/2014, n. 19 prot. 21567 del 14/06/2014, n. 27 prot. n. 30237 del 15/09/2014, n. 35 prot. n. 39921 del 15/12/2014, n. 4 prot. n. 3893 del 31/01/2015, n. 8 prot. 12844 del 30/04/2015, n. 12 prot. 19591 del 30/06/2015, n. 15 prot. 23264 del 31/07/2015, n. 19 prot. 28522 del 30/09/2015 fino alla cessazione del servizio avvenuta in data 30/11/2015. In questo periodo il Comune di Terlizzi è risultato inadempiente nel pagamento di alcune fatture regolarmente recapitate e mai contestate e l'Azienda Servizi Vari spa – al 31 dicembre 2015 risultava creditrice nei confronti del Comune di Terlizzi, della complessiva somma di € 617.786,99. A fronte del citato credito, più volte è stato sollecitato il pagamento, senza esito, al punto che l'allora Amministratore Unico è giunto alla determinazione di passare la pratica di recupero ad un legale: l'avvocato Angelo Michele Abbattista del Foro di Bari.

La predetta causa è stata chiamata all'udienza del 05/6/2019 per la verifica del tentativo di conciliazione.

Fermo restando quanto sopra, l'A.S.V. S.p.a. vantava ulteriori crediti nei confronti del Comune di Terlizzi per il trasporto e conferimento RSU presso discarica di Trani, per variazione dell'orario di conferimento presso la discarica di Trani e per trasporto impianto AMIU Puglia Bari (relativo agli anni 2013, 2014 e 2015). Trattasi di differenziali contrattuali i cui crediti maturati dalla A.S.V. S.p.a. sino al 30/9/2015 ammontavano ad euro 148.152,92 le cui fatture furono rifiutate dal Comune di Terlizzi.



Per tali ragioni con atto di citazione del 29/03/2017 è stato incardinato il giudizio R.G. 2017/2017 presso il Tribunale di Trani al fine di accertare e dichiarare la legittimità delle fatture n. 30 2016PA, 31 2016PA, 32 2016PA emesse dalla A.S.V. S.p.a. nei confronti del Comune di Terlizzi e per l'effetto la condanna del Comune al pagamento della somma complessiva di € 148.152 92.

Su semplice invito del Giudice si è giunti a formulare una proposta transattiva che prevede il pagamento della somma di euro 88.000,00 in favore della A.S.V. S.p.a.

A dire del Legale incaricato, l'esito del predetto giudizio era estremamente incerto, ma con l'adesione della proposta transattiva, l'ASV avrebbe potuto incamerare la somma di euro 88.000 00.

In data 26 settembre 2019 si è giunti all'Accordo transattivo con il Comune di Terlizzi *"al solo fine di evitare l'alea dei due giudizi in corso, con aggravio di spese"*. Le due Parti hanno deciso di addivenire ad una soluzione transattiva e di definire le controversie pendenti dinanzi al Tribunale di Trani Rg n. 2641/2016 e 2017/2017 ai seguenti patti e condizioni: il Comune di Terlizzi, si impegna ed obbliga a versare in favore della ASV spa, la somma di euro 194.000,00 (centonovantaquattromila/oo euro) a titolo transattivo ed a saldo e stralcio di ogni pretesa vantata dalla ASV spa, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto transattivo; l'ASV spa, a titolo transattivo, accetta il pagamento e, salvo buon fine dell'incasso di quanto sopra detto, dichiara di ritenersi interamente soddisfatta e di non aver null'altro a pretendere dal Comune di Terlizzi, per qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso, in relazione ai fatti descritti in premessa; Il Comune di Terlizzi nel ritenersi soddisfatto dell'accordo transattivo, dichiara di non aver null'altro a pretendere dall'ASV spa per i titoli e le causali di cui in premessa. Con il pagamento di quanto convenuto, I Giudizi Rg 2641/2016 e 2017/2017 pendenti dinanzi al Tribunale di Trani verranno abbandonati con compensazione integrale delle spese e competenze legali. Con il pagamento di quanto convenuto il decreto ingiuntivo n. 396/2016 emesso dal Tribunale di Trani perderà ogni efficacia. Tutte le spese e competenze legali sono interamente compensate tra le parti. In data 13 novembre 2019 è stato effettuato il pagamento da parte del Comune di Terlizzi, liquidato con Determina Dirigenziale n. 815 pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Terlizzi il 13 ottobre 2019.

Controversia ASV / MODUGNO SCARL e COMUNE DI MOUGNO

Con riferimento invece al credito vantato nei confronti della **Modugno S.c.a.r.l. e del Comune di Modugno**, il Liquidatore riporta (di seguito in corsivo tra virgolette) la relazione fornita dall'avv. Giuseppe Basciani sullo stato dei giudizi RG 12952/2014 Tribunale di Bari, G.U. Dott. Soria ed RG 15018/2014 Tribunale di Bari, G.U. Dott. Soria, fino all'attualità.

1) decreto ingiuntivo n. 2717/2014 e giudizi da esso scaturiti.

a) RG 12952/2014 Tribunale di Bari, G.U. Dott. Soria

- Con decreto ingiuntivo n. 2717/2014, emesso dal Tribunale di Bari in favore della A.S.V. di Bitonto, **al Comune di Modugno e alla Modugno Scrl veniva ingiunto, in solido tra loro, il pagamento della somma di € 2.217.327,00**, oltre spese della procedura monitoria ed interessi, per l'attività inerente l'impianto di trito vagliatura e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in discarica. Venivano regolarmente notificati ricorso e decreto ingiuntivo.
- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2717/2014 con domanda di garanzia, notificato in data 06-08.08.2014 il **Comune di Modugno rassegnava le seguenti conclusioni** *"Voglia l'Ill.mo Giudice, in virtù delle motivazioni esposte nel corso del presente atto, - preliminarmente,*



revocare la provvisoria esecutività del d.i. opposto nei confronti del Comune di Modugno, non sussistendone ab origine i requisiti ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta; - revocare e/o dichiarare la nullità o, comunque, l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto, - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Modugno; - rigettare ogni avversa pretesa in quanto inammissibile ed infondata; - accertare e dichiarare che gli adeguamenti tariffari corrisposti nei confronti della Modugno Scrl comprendono la refusione di tutti i maggiori oneri di smaltimento e trito vagliatura; - nel caso di riconoscimento di qualsivoglia pretesa della A.S.V. Bitonto SpA nei confronti del Modugno, dichiarare la Modugno Scrl come tenuta in via diretta ad ogni pagamento nei confronti della A.S.V. Bitonto SpA e in subordine come tenuta a manlevare il Comune di Bitonto da ogni esborso che lo stesso dovesse essere condannato a effettuare nei confronti della A.S.V. Bitonto SpA; - condannare la A.S.V. SpA in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché la Modugno S.c.a.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla refusione di spese e competenze tutte del presente giudizio".

- Con comparsa di risposta del 2.11.2014 la A.S.V. SpA si costituiva nel giudizio RG 12952/2014 instauratosi dinanzi all'On.le Tribunale di Bari, GU dott. Soria, chiedendo "rigettarsi la opposizione spiegata dal Comune di Modugno con vittoria di spese del giudizio".
- Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si costituiva la **Società Modugno Scrl**, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Miccolis che rassegnava le seguenti conclusioni "in via preliminare disporre la riunione al presente giudizio del giudizio di opposizione recante RG 15018/2014 promosso dalla Modugno Scrl con atto di citazione in opposizione notificato in data 3.10.2014 ed iscritto a ruolo in data 8.10.2014 avverso il decreto ingiuntivo n. 27177/2014 emesso dal Tribunale di Bari nella persona del dott. Magaletti; nel merito in via principale rigettare la presente opposizione per tutte le ragioni esposte in atto ed accertare e dichiarare il Comune di Modugno quale unico responsabile della pretesa creditoria vantata dalla A.S.V. Bitonto SpA e comunque II) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Comune di Modugno e per l'effetto III) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla Modugno Scrl nei confronti del Comune di Modugno per l'importo di € 1.873.161,08 oltre interessi moratori e danni da svalutazione monetaria per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto; in via gradata accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. del Comune di Modugno e per l'effetto condannare il Comune di Modugno al pagamento della somma intimata nel decreto ingiuntivo n. 2717/2014 emesso dal Tribunale di Bari dott. Magaletti o alla maggiore o minor somma oggetto di eventuale condanna; in ogni caso condannare parte soccombente al pagamento delle spese diritti e onorari di giudizio, oltre iva e cap come per legge".
- Alla udienza del 3.12.2014 il G.U. dott. Soria si riservava sulle richieste formulate dalle parti.
- Con provvedimento reso in data 21.2.2015 il G.U. dott. Soria rimetteva, **applicato l'art. 274, co II c.p.c.** il procedimento al Presidente del Tribunale per i provvedimenti relativi alla riunione con il giudizio connesso avente RG 15018/2014 che, successivamente, il Presidente rimetteva, per il prosieguo, al G.U. dott. Soria "visto il provvedimento analogo in pari data reso nel procedimento n. 15018".
- Il procedimento 12952/2014 veniva, successivamente, chiamato all'udienza del 1.7.2015.
- Con ordinanza resa fuori udienza in data 22.10.2015 il G.U. dott. Soria rimetteva gli atti al **Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa.**
- Con successivo provvedimento reso, in data 6.11.2015, dal Presidente del Tribunale il procedimento n. 12952/2014 RG veniva restituito alla dott.ssa Soria perché "**prenda posizione e decida riguardo a quanto dedotto ed eccepito dal difensore del Comune di Modugno con nota del 5.11.2015**". Nella predetta nota, atteso il rilievo d'ufficio sollevato dalla G.U. dott. Soria nel predetto provvedimento del 22.10.2015, si chiedeva di "**dichiarare il provvedimento emesso in data 22.10.2015 dal G.U. dott. Soria nelle controversie riunite e rubricate ai nn 12952/2014 e 15018/2014 come idoneo a definire le stesse in rito con caducazione del D.I. opposto; per l'effetto procedere alla cancellazione dal ruolo delle medesime controversie**".
- Con provvedimento reso in data 11.11.2015 il G.U. del Tribunale di Bari dott. Soria fissava l'udienza del 18.11.2015 per la comparizione delle parti e, successivamente a tale udienza, con provvedimento in pari data, **dichiarava la "sospensione del processo disponendola sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 2717/2014, emesso dal Tribunale di Bari il 30.5-16.6.2014"** in quanto con ricorso ex art.li 42 e seg. cpc, notificato in data 6.11.2015 A.S.V., per il tramite dell'avv. Francesco Racanelli, aveva proposto regolamento di competenza dinanzi alla



Suprema Corte di Cassazione che iscritto a ruolo in data 16.11.2015 aveva assunto il n. di ruolo generale 26291/2015 RG.

Nel predetto ricorso si chiedeva che "La Suprema Corte ove non ritenga che la ordinanza impugnata riguardi una mera ripartizione interna degli affari del Tribunale di Bari voglia riformare la stessa ove occorra anche dichiarando la nullità degli atti del giudizio e la competenza del Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 9 c.p.c. ogni ulteriore provvedimento comunque condannando il Comune di Modugno alle spese di giudizio".

- Con ordinanza n. 21774/2016 pubblicata in data 27.10.2016, la Suprema Corte di Cassazione **"dichiarava inammissibile il regolamento"**.
- Con ricorso, in data 2.2.2017, depositato nel giudizio RG 12952/2014 dinanzi all'On.le Tribunale di Bari, G.U. dott. Soria, la A.S.V. SpA per il tramite dell'avv. Racanelli chiedeva "che la S.V. Ill.ma voglia, previa comparizione delle parti, dichiarare la estinzione del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2717/2014 promosso dal Comune di Modugno per mancata riassunzione nei termini e di conseguenza dichiarare la esecutorietà dello stesso".
- Fissata dal G.U. del Tribunale di Bari l'udienza del 5.4.2017 la causa, su richiesta dei procuratori delle parti, che chiedevano termine per tentare un bonario componimento dell'insorta controversia, veniva rinviata all'udienza del 21.06.2017.
- All'udienza del 21.6.2017 il Comune di Modugno, per il tramite dell'avv. Pappalepore, chiedeva che fosse "concesso ulteriore rinvio a seguito della necessità dell'amministrazione di sottoporre la proposta di bonario componimento al vaglio di tutti gli organi competenti", pertanto la causa veniva rinviata all'udienza del 22.11.2017.
- All'udienza del 22.11.2017 il difensore del Comune di Modugno rappresentava che l'Ente comunale "con nota prot. num. 61046 del 21.11.2017 ha dichiarato la propria disponibilità ad un accordo limitatamente alla somma di € 332.081,51". Nella stessa udienza l'A.S.V. per il tramite del suo difensore **"pur rilevando che l'ammontare proposto è esiguo"** non si opponeva alla richiesta di rinvio.

Il G.U. del Tribunale di Bari dott. Soria rinviava la causa all'udienza del 21.2.2018 per la comparizione delle parti.

- All'udienza del 21.2.2018 il difensore del Comune di Modugno dava atto che "il Comune di Modugno ha espressamente comunicato di non aderire all'ipotesi transattiva prospettata ex adverso e di insistere nelle richieste, eccezioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti" chiedendo inoltre "che il presente giudizio sia riunito a quello rubricato RG 15018/2018 al fine di evitare un eventuale contrasto di giudicati, trattandosi di altra opposizione al medesimo D.I., tra le medesime parti, in cui si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario".

Nonostante la ferma opposizione di A.S.V. SpA e della Modugno Scarl alla riunione e nonostante la richiesta di dichiarazione di estinzione per mancata riassunzione del procedimento n. 12952/2014, il G.U. del Tribunale di Bari dott. Soria con provvedimento reso fuori udienza, in data 8.6.2018 "applicato l'art. 273 co. I c.p.c. ordina la riunione al presente giudizio di quello avente n. di Rg 15018/2014; rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.3.2019".

- All'udienza del 13.3.2019 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale che allego. **In particolare, per la ASV si chiedeva:** A) con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal Comune di Modugno dichiararsi la estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini dopo la sospensione con conseguente dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di giudizio; B) con riferimento alla opposizione proposta dalla Modugno s.c.r.l. il rigetto della opposizione con vittoria di spese di giudizio. All'esito dell'udienza il Giudice, atteso il carico dell'ufficio, rinviava la causa, sempre per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.11.2020.
- Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 13.02.2020, formalizzavo la mia costituzione per ASV SpA in sostituzione dell'avv. Francesco Racanelli.
- Con istanza depositata dal sottoscritto difensore in data 13.10.2020, si chiedeva al Tribunale: 1) in via preliminare, revocata l'ordinanza resa in data 08.06.2018 con la quale si disponeva la riunione dei giudizi aventi R.G. n. 12952/2014 ed R.G. n. 15018/2014, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 273 co I cpc ed attesa la fondatezza dell'eccezione sollevata, inaudita altera parte o in subordine previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, dichiarare la estinzione del



- giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2717/2014 promosso dal Comune di Modugno per le motivazioni ampiamente esplicitate in atti; 2) sempre in via preliminare, revocare il provvedimento reso in data 18.11.2015 e per l'effetto dichiarare la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2717/2014.
- All'udienza del 18.11.2020 le parti precisavano nuovamente le rispettive conclusioni come da verbale di udienza che si allega. **In particolare per la ASV SpA il sottoscritto difensore precisava come segue le proprie conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale di Bari, contrariis relectis, che si impugnano e si contestano: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.12952/2014 RG, stante la mancata riassunzione del giudizio dagli opposenti Comune di Modugno e Modugno Scarl nel termine di cui all'art.50 c.p.c. decorrente dalla data di pubblicazione (27.10.2016) dell'ordinanza n.21774/2016 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione a definizione del procedimento per regolamento di competenza e, per l'effetto, revocata altresì l'ordinanza del 18.11.2015 nella parte in cui sospende l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.2717/2014 D.I. emesso in data 30.05.2014 – 16.06.2014 nel proc. 8515/2014 RG; 2) in via preliminare subordinata: previa revoca dell'ordinanza dell'8/6/2018, disporre la separazione dei giudizi iscritti con il n.12952/2014 RG e con il n.15018/2014 RG, non sussistendo i presupposti per la riunione tra gli stessi essendosi già verificato il presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio n.12952/2014 RG; conseguentemente, accertare e dichiarare che il giudizio di opposizione iscritto con il n.12952/2014 RG si è estinto in conseguenza dell'inattività delle parti per non averlo riassunto nei termini di cui all'art.50 c.p.c.; per l'effetto, revocata altresì l'ordinanza del 18.11.2015 nella parte in cui sospende l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.2717/2014 D.I. emesso in data 30.05.2014 – 16.06.2014 nel proc. 8515/2014 RG dal Tribunale di Bari in danno del Comune di Modugno; 3) in ogni caso, rigettata l'eccezione di incompetenza formulata dal Comune di Modugno per le motivazioni di cui al provvedimento n.21774/2016 emesso in data 27.10.2016 dalla Suprema Corte di Cassazione, nonché dalla ormai consolidata giurisprudenza sul punto; rigettata altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Comune di Modugno, previa concessione dei termini di cui all'art.183, comma VI, c.p.c., espressamente richiesti, istruita la causa, rigettare le opposizioni proposte dal Comune di Modugno e dalla Modugno Scarl, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, sformate di prova e, dunque, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opposenti, in solido tra loro (ovvero ciascuno per quanto di sua competenza) al pagamento della somma di €2.217.327,00 oltre interessi legali dalla domanda e spese come ivi meglio specificate, nonché al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge; ovvero, in ogni caso, condannare il Comune di Modugno e la Modugno Scarl, in persona di chi legalmente e rispettivamente li rappresenta, in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di sua competenza, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte e documentate da ASV SpA nei giudizi riuniti e nella fase monitoria, al pagamento della somma di €2.217.327,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda formulata in sede monitoria e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, nonché al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge".**
 - All'esito dell'udienza il Giudice, atteso il carico dell'ufficio, rinviava la causa all'udienza del 05.05.2021, ancora una volta per la precisazione delle conclusioni.
 - All'esito dell'udienza il Giudice, atteso il carico dell'ufficio, rinviava la causa all'udienza del 23.02.2022, ancora una volta per la precisazione delle conclusioni. **Ad oggi non risulta comunicato l'esito di tale udienza, tanto, probabilmente, in quanto il Giudice, dott. Soria, risulterebbe trasferito ad altro incarico.**

ooo

b) RG 15018/2014 Tribunale di Bari, G.U. Dott. De Palma, opposizione al decreto ingiuntivo n. 2717/2014, proposta dalla Modugno scrl, per il tramite dell'avv. Giuseppe Miccolis.

- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2717/2014 con domanda riconvenzionale, notificato in data 03.10.2014 la Modugno srl conveniva in giudizio la ASV spa ed il Comune di Modugno rassegnando le seguenti conclusioni "Nel merito, in via principale, I) accogliere la presente opposizione per tutte le ragioni esposte in atto ed accertare e dichiarare il Comune di Modugno quale unico responsabile della pretesa creditoria vantata dalla Azienda Servizi Vari Bitonto Spa e comunque II) accertare e dichiarare l'inesatto adempimento contrattuale del Comune di Modugno e per l'effetto III) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla Modugno scrl nei confronti del Comune di Modugno e per l'importo di euro 1.873.161,08 oltre interessi moratori e danni da svalutazione monetaria per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e comunque a titolo di esatto adempimento contrattuale; IV) in via graduata accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. del Comune di Modugno e per l'effetto condannare il Comune di Modugno al pagamento della medesima somma di € 1.873,161,08 oltre interessi moratori e danni da svalutazione monetaria; in ogni caso, condannare parte soccombente al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
- Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si costituiva il Comune di Modugno nel giudizio RG 15018/2014, rassegnando le seguenti conclusioni "Che l'III.mo Giudice, in virtù delle motivazioni esposte del presente atto, voglia - preliminarmente, riunire il presente giudizio a quello già pendente dinanzi al codesto Tribunale n. R.G. 12952/2014, G.U. dott.ssa Soria; - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Modugno; - rigettare ogni avversa pretesa in quanto inammissibile e infondata revocando il D.I. opposto nei confronti del Comune di Modugno; - rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da Modugno s.c.a.r.l siccome inammissibile, infondata, nonchè riguardante presunti crediti oramai prescritti, oltre che inesistenti essendo stata corrisposta ogni somma relativa all'adeguamento della tariffa di smaltimento; - in via graduata, ove l'avversa domanda riconvenzionale venga ritenuta ammissibile, sia disposta la separazione delle cause, rimettendo la controversia al Tribunale delle Imprese, competente per materia; - condannare l'Azienda Servizi Vari S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., nonchè la Modugno s.c.a.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., alla rifusione di spese e competenze tutte del presente giudizio. Con riserva di precisare o modificare domande, eccezioni e le conclusioni già proposte e di articolare mezzi istruttori anche all'esito delle richieste di controparte.
- Alla udienza del 12.02.2015 la Modugno srl ed il Comune di Modugno, uniche parti costituite, a verbale chiedevano ed ottenevano che, visto l'art. 274 cpc, il procedimento fosse rimesso al Presidente per i provvedimenti relativi alla riunione;
- Il Presidente di Sezione visto l'art. 274 c.p.c. fissava l'udienza del 24.03.2015 dinanzi a sé con provvedimento depositato in data 24.02.2015.
- Con comparsa di risposta del 23.03.2015 la A.S.V. SpA si costituiva nel giudizio RG 15018/2014, instauratosi dinanzi all'On.le Tribunale di Bari, GU dott. De Palma, chiedendo "rigettarsi la opposizione spiegata dalla Modugno srl con vittoria di spese del giudizio" e "disporsi la riunione del presente giudizio alla opposizione avverso il medesimo decreto proposta dal Comune di Modugno".
- Alla udienza del 31.3.2015 tenutasi dinanzi al Presidente di Sezione dott. Magaletti, questi "poiché sussistono motivi di connessione soggettiva ed oggettiva tra il presente procedimento e quello numero 12952/14 dispone che il presente giudizio sia chiamato dinanzi alla dott. Soria all'udienza che la stessa fisserà";
- Alla udienza del 1 luglio 2015 dinanzi al G.U. dott. Soria, il Giudice si riservava sulle richieste delle parti.
- Con ordinanza resa fuori udienza in data 22.10.2015 il G.U. dott. Soria rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
- Con successivo provvedimento reso, in data 6.11.2015, dal Presidente del Tribunale il procedimento n. 15018/2014 RG veniva restituito alla dott.ssa Soria perché "prenda posizione e decida riguardo a quanto dedotto ed eccepito dal difensore del Comune di Modugno con nota del 5.11.2015". Nella predetta nota, atteso il rilievo d'ufficio sollevato dalla G.U. dott. Soria nel predetto provvedimento del 22.10.2015, si chiedeva di "dichiarare il provvedimento emesso in data 22.10.2015 dal G.U. dott. Soria nelle controversie riunite e rubricate ai nn 12952/2014 e 15018/2014 come idoneo a definire le stesse in rito con caducazione del D.I. opposto; per l'effetto procedere alla cancellazione dal ruolo delle medesime controversie".



- Con provvedimento reso in data 11.11.2015 il G.U. del Tribunale di Bari dott. Soria fissava l'udienza del 18.11.2015 per la comparizione delle parti e, successivamente "ritenuto opportuno pronunciare preliminarmente sulla questione relativa all'eccezione di incompetenza, formulata dal Comune di Modugno" rinviava "la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.03.2016".
- Alla udienza del 16.03.2016 considerato che non erano presenti i fascicoli di parte perché trasmessi in Cassazione a seguito dell'istanza per regolamento di competenza ex art. 42 proposto da ASV SpA avverso l'ordinanza resa in data 22.10.2015, nel giudizio avente RG 12952/2014, la causa veniva rinviata all'udienza del 29.06.2016.
- All'udienza del 29.06.2016 venivano precisate le conclusioni dal Comune di Modugno, veniva richiesta la concessione dei termini per le memorie ex art. 183 VI comma cpc dalla Modugno scrl, venivano precisate le conclusioni da ASV SpA.
Il G.U. del Tribunale di Bari dott. Soria dato il rilevante numero di cause riservate, rinviava la causa all'udienza del 20.07.2016 sempre per la precisazione delle conclusioni e di poi all'udienza del 01.02.2017 ai sensi dell'art. 281 sexies per la discussione.
- All'udienza del 01.02.2017 il Giudice, sulla istanza concorde delle parti, rinviava per i medesimi incumbenti all'udienza del 07.06.2017. Preciso che l'istanza concorde scaturiva dalla richiesta della Modugno scrl, parte non costituita nel procedimento per regolamento di competenza svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, preso atto del deposito dell'ordinanza n. 21774/2016 della Suprema Corte, chiedeva termine per poterne esaminare il contenuto.
- Alla successiva udienza del 07.06.2017, il difensore della ASV chiedeva rinviarsi la causa all'udienza del 21.06.2017, cioè alla medesima udienza in cui sarebbe stato chiamato il giudizio 12952/2014 per la verifica di una possibile definizione bonaria della controversia.
- La successiva udienza del 21.06.2017, nella quale il Comune di Modugno evidenziava la necessità dell'amministrazione di vagliare la proposta di bonario componimento, veniva rinviata su concorde istanza, all'udienza del 22.11.2017.
- In detta ultima udienza nel darsi atto da parte di ASV che la somma di € 332.081,51 per la quale il Comune di Modugno aveva dichiarato la propria disponibilità ad un accordo bonario, era esigua, chiedeva che fosse disposta la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione ed il Giudice, preso atto di quanto sopra, ordinava la comparizione personale delle parti per l'udienza del 21.02.2018.
- In detta udienza verificatosi il fallimento del tentativo di conciliazione le parti deducevano in ordine alla richiesta di riunione dei due giudizi che veniva versata dal difensore di ASV e sulle deduzioni delle parti il Giudice si riservava. Sciolta la riserva il Giudice disponeva la riunione dei giudizi visto il disposto dell'art. 273 co I cpc con provvedimento del 08.06.2018 e rinviava i giudizi riuniti all'udienza del 13.03.2019.
- Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 13.02.2020, formalizzavo la mia costituzione per ASV SpA in sostituzione dell'avv. Francesco Racanelli.
- Il giudizio subiva ulteriori rinvii al 18.11.2020, al 05.05.2021 ed al 23.02.2022 sempre per la precisazione delle conclusioni, come si è già dedotto nel punto che riguarda il giudizio RG n. 12952/2014 cui mi riporto.

ooo

- c) RG 8283/2014 (pignoramento presso terzi) Tribunale di Bari G.E. dott. Gambatesa;**
- d) RG 8283/2014/1 (opposizione all'esecuzione) Tribunale di Bari G.E. dott. Gambatesa**
- e) RG 7276/2016 Tribunale di Bari G.E., dott. D'Aprile - prossima udienza 12.05.2021.**

Il procedimento RG 8283/14 (pignoramento presso terzi) promosso da ASV SpA, cui è seguito il sub procedimento RG 8283/14/1 (opposizione all'esecuzione-fase cautelare sospensiva promossa dal Comune di Modugno), entrambi pendenti sul ruolo del Giudice dell'Esecuzione, dott. Gambatesa, con motivato provvedimento, depositato in data 20.02.2016, sono stati sospesi, con assegnazione del termine di gg 90 per la introduzione del giudizio di merito.

In tale procedimento il Comune di Modugno, costituitosi, sempre per il tramite dell'avv. Pappalepore, ha sollevato in particolare l'eccezione di nullità del pignoramento per mancata notifica dell'atto di pignoramento alla Tesoreria del Comune, in violazione dell'art. 11 comma 1 bis della legge 18.01.1993, ribadendo l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo. Inoltre, in tale

procedimento, si sono susseguiti numerosi interventi da parte di lavoratori, che hanno ottenuto l'assegnazione delle somme in loro favore.

Relativamente al procedimento RG 7276/2016, promosso dal Comune di Modugno, nel termine assegnato nel provvedimento su richiamato, depositato in data 20.02.2016, che ha determinato l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione, pendente dinanzi al G.U. del Tribunale di Bari, dott. D'Aprile, lo stesso, previa declaratoria della contumacia di ASV SpA, (di poi sanata in data 06.03.2020) è stato rinviato all'udienza del 13.02.2019, del 18.03.2020, del 15.04.2020, del 12.05.2021 ed infine del 20.04.2022 sempre per la precisazione delle conclusioni.

ooo

La richiesta di declaratoria di estinzione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, proposto dal Comune di Modugno, stante la mancata tempestiva riassunzione del processo a seguito della ordinanza conclusiva del procedimento per regolamento di competenza, ove accolta, assumerebbe valore dirimente in quanto preliminare rispetto alla eccezione, di contro sollevata dal Comune di Modugno di revoca/invalidità/nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da un giudice incompetente per materia. Sulla base di tali presupposti controversi il Liquidatore ha ritenuto di confermare le valutazioni già espresse relativamente al suddetto credito.

Controversia ASV c/CAMASSA AMBIENTE S.p.A.

Per quanto riguarda invece i rapporti di credito esistenti già nel 2017 nei confronti della società **Camassambiente S.p.a.**, con la quale si è in RTI nell'appalto di Cerveteri (RM), si rileva che a seguito dei rapporti di reciproco mandato derivanti dall'esecuzione del servizio nel Comune di Cerveteri, tra la A.S.V. S.p.a. e la Camassambiente S.p.a. risultano posizioni di credito e debito. Il saldo netto al 31.12.2017 risulta a credito per la A.S.V. Spa per euro 286.643. In data 15.02.2018 è pervenuta la comunicazione ex art. 171 l. fall., trasmessa dai Commissari Giudiziali nominati dal Tribunale di Bari, in cui si comunica l'avvio di una procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. l. fall. proposta dalla Camassambiente Spa. La proposta di concordato prevede il pagamento al 100% dei crediti prededucibili e privilegiati, mentre per i creditori chirografari la proposta prevede una soddisfazione del 32,75%. Sulla base delle valutazioni giuridiche della posizione creditoria della A.S.V. si nutrivano l'aspettativa che il credito vantato potesse essere inserito fra i crediti in prededuzione, considerato il rapporto fra le parti, quali associati in una ATI per la conduzione dell'appalto in Cerveteri. In tal senso era stato affidato incarico al Prof. Avv. Sabino Fortunato affinché con una propria istanza, potesse agevolare l'accoglimento della domanda di qualificazione del credito come credito in prededuzione. L'istanza datata 25 luglio 2018 e depositata il 26 seguente, in nome e per conto della A.S.V. è stato rappresentato al G.D. del procedimento di concordato preventivo concernente la "Camassambiente S.p.A." (procedura n. 01/2018 Reg. CP Tribunale di Bari) l'esigenza che il credito vantato dall'A.S.V. verso Camassambiente fosse inserito nell'elenco dei creditori in prededuzione (o comunque privilegiati) e non nell'elenco dei creditori chirografari.

In data 13 maggio 2019, il Tribunale di Bari ha omologato il detto concordato, nominando Commissari liquidatori il Dott. Fabbroni e l'Avv. Albanese.

Non avendo l'A.S.V. S.p.A. esercitato il diritto di voto nell'adunanza dei creditori, la questione della classificazione del credito vantato dalla Società potrà essere riproposta ai Commissari liquidatori e, in caso di mantenimento del credito come chirografario da parte degli stessi Commissari nello stato passivo che essi formeranno, l'A.S.V. avrà l'onere di avviare un giudizio ordinario per il riconoscimento della propria pretesa nei termini di credito prededucibile o privilegiato.

Nel frattempo, sempre per la stessa attività svolta in ATI con la Camassambiente Spa, in data 19 novembre 2018, perveniva alla pec aziendale, diffida da parte della SARTORI AMBIENTE S.r.l. rivolta ad A.S.V. S.p.a., in qualità di mandante dell'ATI Camassambiente Spa/A.S.V. S.p.a., a voler procedere al pagamento di un debito della società mandataria Camassambiente Spa, per un importo pari ad €



480.479,92 comprensivo di IVA, per la fornitura non pagata di attrezzature fornite per l'esecuzione dei servizi in Cerveteri. Tutto ciò in virtù di una interpretazione del disposto dell'art. 37 comma 5 del D. Lgs n. 50 del 2016 il quale prevede che, l'offerta degli operatori economici raggruppati, determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Va detto che la istante Sartori Srl per il medesimo credito è stata ammessa alla procedura concordataria già menzionata ed è uno dei creditori chirografari che hanno votato favorevolmente.

Il Liquidatore ha affidato al legale la questione relativa al riconoscimento della natura prededucibile o privilegiata del credito di ASV, mentre in merito alla controversia Sartori il Tribunale di Rovereto con sentenza del 10.12.2020 ha rigettato l'opposizione di ASV, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

Controversia ASV c/ Comuni di SANTERAMO IN COLLE, GRUMO APPULA, CASSANO DELLE MURGE

Con l'avvio delle attività nei Comuni appartenenti all'ARO BA4, sono sorte alcune questioni connesse alla gestione degli appalti relativi, in ordine al presunto mancato rispetto delle clausole contrattuali e per converso, alla quantificazione dei servizi aggiuntivi, non contrattualizzati, forniti dalla società. Nonostante il tentativo di portare a termine trattative finalizzate alla compensazione fra maggiori costi sostenuti per i servizi fuori contratto e le penali che via via venivano comminate per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali, nessuna di queste è mai stata portata a termine dal precedente Organo amministrativo e pertanto nel 2020 sono state attivate apposite azioni legali per accertare l'"an et quantum debeatur" dai Comuni per i quali è stato svolto il servizio.

Controversia ASV c/ PUGLIA MULTISERVIZI S.p.A.

Il 16 agosto del 2018 il socio **Puglia Multi Servizi S.r.l.** ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile. L'Organo amministrativo all'epoca in carica ha omesso di determinare il valore delle azioni del socio receduto ai sensi degli artt. 2437 ter e 2437 quater c.c. . Puglia Multi Servizi S.r.l., a seguito dell'inadempimento dell'organo amministrativo, ha ottenuto dal Tribunale di Bari la nomina di un "esperto" ai sensi dell'art. 2437 ter c.c. L'esperto così nominato ha determinato il valore delle azioni del socio receduto nella misura di € 2.414.000 con relazione del 6 agosto 2020. Con atto di citazione notificato il 16 novembre 2020 Puglia Multiservizi S.r.l. conveniva in giudizio ASV innanzi al Tribunale di Bari per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della suddetta cifra. Con comparsa di risposta ASV si costituiva nel suddetto giudizio chiedendo, anche in via riconvenzionale, l'accertamento della manifesta erroneità ed iniquità della determinazione dell'esperto in ordine al valore delle azioni del socio receduto ai sensi dell'art. 2437 ter e 1349 c.c. e l'accertamento della inesigibilità del diritto di credito del socio receduto, stante lo stato di liquidazione della società e la postergazione di tale diritto di credito rispetto al soddisfacimento degli altri creditori della società, con conseguente rigetto della avversa domanda di condanna. Il Liquidatore con l'ausilio di un consulente tecnico ha valutato che il valore delle azioni del socio receduto è pari alla minor somma di € 1.281.661,00.

All'esito della trattazione scritta della controversia, il Tribunale di Bari ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio "*finalizzata all'accertamento del valore di rimborso delle azioni dell'attrice alla data di efficacia del recesso*", rinviando per il giuramento del C.t.u. all'udienza del 15 settembre 2022.



I rischi finanziari

In data 22.11.2017 la società A.S.V. S.p.a. ha sottoscritto un contratto di finanziamento con il Banco di Napoli, non assistito da garanzie reali, dell'importo di Euro 1.500.000,00.

Il residuo debito al 31.12.2019 è pari a € 883.897.

Le principali condizioni contrattuali sono le seguenti:

- importo: euro 1.500.000,00;
- durata: 60 mesi;
- periodicità delle rate: mensile a partire dal 22.12.2017;
- tasso di interesse: variabile
- tasso iniziale: 0,978% annuo;
- parametri per la determinazione del tasso periodico: Euribor 1 mese + spread 1,35
- commissione di istruttoria una tantum: 0,60% dell'importo erogato;
- penale per rimborso anticipato: 1% sul debito residuo.

Con l'introduzione del nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (D.L. n. 14 del 12 gennaio 2019), attuativo della Legge n. 155/2017 e pubblicato in GU il 14 febbraio 2019, il legislatore ha introdotto un sistema di procedure di allerta e di composizione assistita, finalizzate ad anticipare l'emersione dello stato di crisi aziendale e favorire la continuità aziendale. Il Sistema di Allerta è incentrato su alcuni indicatori, individuati in ottica previsionale "forward looking", atti a rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario ed è obbligatorio per tutte le imprese dal 16 marzo 2019. La riforma del diritto fallimentare impone di dotarsi di strumenti di allerta interna in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi permettendo che questi vengano gestiti prima che la crisi diventi conclamata e intervenga una denuncia ad opera dei soggetti abilitati (organi controllo societario, creditori pubblici qualificati). Per l'azienda che si è dotata ed ha attivato il sistema e le procedure di allerta preventiva sono previste delle misure premiali in caso di liquidazione giudiziale (ex-fallimento). Per gli Organi di controllo e vigilanza (Collegio sindacale e Revisori) vi è l'obbligo di attivare tempestivamente la procedura di allerta, in caso di fondati indizi di crisi, prima nei confronti dell'organo amministrativo e, nel caso di inerzia di quest'ultimo, dell'OCRI (Organismo di composizione della crisi d'impresa). Ciò presuppone di verificare costantemente l'equilibrio economico-finanziario, l'andamento della gestione e il monitoraggio del rischio d'insolvenza.

I rischi di liquidità

Considerato lo stato di liquidazione della società, I rischi di liquidità sono connessi al realizzo delle attività per l'estinzione delle passività. Nel 2019 (e fino ad oggi) le previsioni di realizzo dell'attivo hanno avuto attuazione e così anche l'estinzione delle passività.

Per il prosieguo dell'attività di liquidazione sarà determinante la definizione dei contenziosi attivi e la vendita degli immobili sociali.



I Principali dati patrimoniali, finanziari ed economici

STATO PATRIMONIALE RIELABORATO SECONDO CRITERI FINANZIARI

IMPIEGHI	2019	2018
CAPITALE FISSO		
Immobilizzazioni immateriali	63.686	136.853
Immobilizzazioni materiali	3.421.773	4.284.628
Immobilizzazioni finanziarie		
- partecipazioni	98.000	98.000
- crediti esigibili oltre esercizio successivo	3.275.304	2.232.291
TOTALE CAPITALE FISSO	6.858.763	6.751.772
ATTIVO CIRCOLANTE		
scorte di magazzino	20.062	43.029
liquidità differite	3.872.366	4.240.059
liquidità immediate	200.019	1.448.783
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.092.447	5.731.871
TOTALE IMPIEGHI	10.951.210	12.483.643
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Capitale proprio	2.004.782	3.645.797
Utile / Perdita di esercizio	(748.869)	(1.641.019)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.255.911	2.004.778
PASSIVITA' CONSOLIDATE	5.331.558	4.527.038
TOTALE CAPITALE PERMANENTE	6.587.469	6.531.816
PASSIVITA' CORRENTI	4.363.741	5.951.827
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	10.951.210	12.483.643

L'analisi della solidità patrimoniale della società è confermata dagli indici appresso indicati:

ANALISI DELLE CORRELAZIONI STRUTTURALI

	2019	2018
Capitale circolante lordo	4.092.447	5.731.871
Passività correnti	4.363.741	5.951.827
capitale circolante netto = CCL - Pc	- 271.294	- 219.956
Liquidità differite e immediate	4.072.385	5.738.842
Passività correnti	4.363.741	5.951.827
Margine di tesoreria (Li + Ld) - PC	- 291.356	- 212.985
Capitale Permanente	6.587.469	6.531.816
Capitale fisso	6.858.763	6.751.772
Margine di Struttura = Cperm - CF	- 271.294	- 219.956

Il margine di disponibilità, ossia il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra l'attivo circolante lordo e il passivo a breve, è negativo negli anni considerati ed evidenzia lo squilibrio tra impieghi a breve termine e debiti a breve termine e, dunque, l'incapacità di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza utilizzando gli impieghi liquidi o prontamente liquidabili.

Il margine di tesoreria segnala la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a "breve" con "forza propria"; anche questo indice è negativo negli anni considerati.

Il margine di struttura, che segnala la capacità di autocopertura dei fabbisogni di capitale immobilizzato, evidenzia negli esercizi considerati un risultato negativo dal quale si deduce che il capitale permanente (capitale proprio + passività consolidate) non è in grado di coprire tutto il capitale fisso (immobilizzazioni).

Dalle evidenze contabili innanzi presentate, può dedursi che le perdite di esercizio hanno eroso il patrimonio della società e determinato un importante squilibrio finanziario.

Passando all'esame del Conto Economico, si evince che la situazione presenta aspetti positivi, soprattutto rispetto ai conti economici degli esercizi 2019 e 2018.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SECONDO IL CRITERIO DELLA PERTINENZA GESTIONALE

RICAVI NETTI	2019	2018
A) Ricavi delle prestazioni di servizi	14.680.882	16.218.206
Altri ricavi e proventi tipici	820.129	640.458
valore della produzione operativa	15.501.011	16.858.664
(-) Acquisti di merci	(1.052.379)	(1.175.472)
(-) Acquisti di servizi	(3.161.743)	(3.583.946)
(-) Godimento di beni di terzi	(1.135.600)	(1.430.292)
(+/-) variazioni rimanenze	(21.146)	3.834
C) Costi esterni operativi	(5.370.868)	6.185.876
VALORE AGGIUNTO (A - C)	10.130.143	10.672.788
(-) Salari, stipendi	(7.037.906)	(7.348.013)
(-) Oneri sociali	(1.858.310)	(2.324.089)
(-) Accantonamento al TFR	(343.183)	(439.558)
(-) Altri costi	(12.799)	(800)
D) Costo del personale	(9.252.198)	10.112.459
MARGINE OPERATIVO LORDO (A-C-D) = MOL	877.945	560.329
(-) Ammortamenti	(682.656)	(621.647)
(-) Altri accantonamenti	(129.752)	(871.133)
E) Ammortamenti e Accantonamenti	(812.408)	(1.492.780)
RISULTATO OPERATIVO (A-C-D-E)	65.537	(932.451)
(-) Oneri diversi di gestione	(789.367)	(690.349)
(+/-) Proventi e oneri finanziari	(25.039)	(14.219)



EBIT NORMALIZZATO	(748.869)	(1.637.019)
(+) Proventi straordinari		
(-) Oneri straordinari		(4.000)
EBIT INTEGRALE		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(748.869)	(1.641.019)
IRES – IRAP	0	0
Perdita dell'esercizio	(748.869)	(1.641.019)

Il Conto Economico riclassificato sopra presentato consente di mettere in evidenza i risultati di area in rapporto al relativo capitale investito.

- Costi per Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: Euro 1.052.379

Pneumatici	37.973,00
Materiali per manutenzioni	26.814,00
Materiale di pulizia	1.050,00
Carburanti e lubrificanti	817.451,00
Indumenti da lavoro	62.761,00
ALTRI ACQUISTI AFF.ATTIVITA (sale disgelo, catene da neve)	9.783,00
BENI DESTINATI ALLA PRESTAZ.SERVIZI (sacchi, spazzole, cartoni, zappe ecc...)	96.544,00

- Costi per acquisti di servizi: Euro 3.161.743,00

Spese di trasporto	5.543,81
Energia elettrica	33.522,97
Gas riscaldamento	12.544,24
Acqua	3.181,70
Canoni manutenzioni periodiche	6.399,13
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% (riparazione veicoli di proprietà)	354.289,38
Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi	107.417,35
Pedaggi autostradali	13.803,61
Altri oneri automezzi (oneri per revisione veicoli)	3.170,64
Assicurazioni R.C.A.	192.265,68
Servizi di vilanza	87.795,76
Servizi di pulizia	24.125,50
Compenso Consiglio di Amministrazione	42.523,40
Compensi Collegio sindacale e Revisore legale	36.278,25
Compensi COLL.COORD.NON ATTIN.ATTIV. (notule per conciliazioni cause di lavoro)	1.200,00
Contributi INPS CO.CO.CO.	472,32
RIM.FORF.NON ATTIN.ATT.CO.CO (compenso per elaborazione mud)	150
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA' (compensi consulenti aziendali)	141.861,53
CONTR.INPS ASS.PART.SOLO LAVORO (notula conciliazioni)	113,34
SOMMINISTR.LAVORO ECCED.ONERI (oneri agenzie interinali per somministrazione lavoro)	187.493,45

Spese per analisi e prove di laboratorio	780,83
Spese legali	79.913,86
Spese telefoniche	7.398,53
Spese telefoniche – cellulari	16.217,17
Spese postali	556,63
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB (buffet per campagna di sensibilizzazione Cassano Murge)	90,91
Spese vitto e alloggio dipendenti	1.525,87
Spese viaggi	2.152,00
Spese mensa e buoni pasto dipendenti	24.041,55
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE (corsi di formazione)	3.295,00
Spese servizio smaltimento rifiuti	83.476,11
Spese servizi bancari	9.630,93
ALTRI COSTI PER SERVIZI (trasporti vari, soccorsi stradali)	26.477,30
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI (trasporti vari)	3.150,00
ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI (spese energia elettrica anni precedenti)	2.276,22
SP. RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U.P (rifiuti pericolosi)	2.393,00
Spese servizio raccolta e smaltimento differenziata	290.207,65
Spese pulizie aree periferiche	1.100,00
Spese smaltimento acque lavaggio	52.089,15
Spese prestazioni certificazioni ISO	8.650,00
Spese lavaggio automezzi	73.821,05
Spese trasporto materiale differenziato	8.100,00
Spese smaltimento acque	10.338,80
Spese smaltimento ingombranti	8.678,60
SEPARAZ.AFFINAZ.IMBALL.DA R.D. (costi imballaggi in plastica)	137.932,94
Spese prestazioni lavori cimiteriali	36.720,00
RECUPERO RIF.IN COMPOSTAGGIO (rifiuti organici e compostabili)	136.664,80
Spese smaltimento pneumatici	795
ONERE SMALT.E TRAS.FRAZ.ESTRANEE (costi rifiuti carta e cartone)	167.768,16
Spese servizi spazzamento e sfalcio erba	72.280,76
SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (raccolta carta, vetro, tessili, cartone)	377.036,00
SERVIZI DI COORDINAM.ARO BA/4 (gestione info point aro ba/4)	56.480,87
Visite mediche dipendenti	19.178,25
Spese rimessaggio automezzi	23.763,70
Spese assistenza software	32.615,01
ASSICURAZIONI VARIE (polizze incendio, furto, contratti igiene urbana e cimitero)	24.855,99
Spese riparazione pneumatici	7.427,79
Rimborso spese C.d.A.	12.832,16
Spese inserzioni su testate giornalistiche x ???	8.187,50

SMALTIMENTO RIF.TI SOLIDI URBANI (smaltimento residui pulizia stradale)	46.147,70
RIMBORSI SPESA CONSULENTI (rimborsi km, anticipi consulenti)	3.748,76
Spese Campagna Sensibilizzazione	19.255,00
SPESE SOSTENUTE PER GEST N.VERDE (costi numero verde aro ba/4)	7.539,35

- Costi per godimento di beni di terzi: Euro 1.135.599,69

Fitti passivi immobili	40.378,20
Noleggio automezzi per svolgimento servizio	1.031.138,43
Canoni leasing	21.181,56
Licenze d'uso software di esercizio	42.901,50

In entrambi gli anni considerati, il M.O.L. è positivo ma esiguo, rispetto al valore della produzione, e non idoneo a contenere gli ammortamenti ed accantonamenti e gli oneri diversi di gestione.

Può dedursi, quindi, che le perdite sono strutturali e non episodiche poiché trovano origine nella gestione caratteristica, ovvero nella relazione tra i ricavi tipici ed i costi industriali diretti.

Infatti, nel 2018, nonostante i ricavi tipici siano superiori, rispetto all'esercizio 2019, di euro 1.537.324, il MOL è di euro 560.329, minore di euro 315.471, rispetto al 2019 e questo conferma che la criticità risiede essenzialmente nella gestione caratteristica.

- Oneri diversi di gestione: Euro 789.367,36

IMPOSTA DI BOLLO	1.816,76
IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	26.762,00
IMPOSTA DI REGISTRO	1.575,05
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	168,00
TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	14.500,00
TASSA SUI RIFIUTI	38.108,00
IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	4.773,55
DIRITTI CAMERALI	1.581,88
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.040,62
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	2.712,50
PERDITE SU CREDITI	345.166
CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI	450,00
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.078,58
MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	2.529,78
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	106.407,75
SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	6.908,86
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	955,03
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	196,18
PENALI SU CONTRATTI	117.218,00
DIRITTI ANNUALI E VARI	8.049,28
SANZIONE ACCERTAMENTO TRIBUTARIO	18.493,19
CANCELLERIA	9.054,17
ACQUISTI VALORI BOLLATI/MARCHE	4.638,52

QUOTE ASSOCIATIVE	4.536,00
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	65.701,70
ALTRE MINUSVALENZE STRAORDINARIE	4.245,34
VARIE (ONERI STRAORDINARI)	700,62

Le attività di ricerca e sviluppo

Riguardo ad attività di ricerca e sviluppo, la società non ha effettuato alcuna azione in tal senso. Dopo le rettifiche operate, Il Bilancio 2019 non presenta oneri pluriennali di rilievo da evidenziare.

I rapporti con l'Ente e le Società controllanti e collegate

In ordine ai rapporti con l'Ente controllante e cioè con il Comune di Bitonto, si rinvia a quanto indicato in Nota integrativa con riguardo ai rapporti con le parti correlate.

Riguardo invece ai rapporti con la società collegata ASV Autolinee e Autoservizi SpA come meglio di seguito specificato, ASV detiene il 49% del capitale sociale. Questa partecipazione rappresenterebbe un investimento duraturo e strategico e, pertanto, è iscritta al costo pari a € 98.000 nell'attivo dello Stato Patrimoniale e rubricata alla voce "Immobilizzazioni Finanziarie".

Il capitale della collegata è di € 200.000,00 e rappresentato da n. 2.000 azioni del valore nominale di € 100,00 ciascuna.

Il Bilancio 2019 della collegata presenta una perdita di esercizio di Euro 21.643.

Le operazioni sul Capitale sociale e sulle azioni proprie

Si rinvia a quanto riferito a riguardo in Nota integrativa.

Evoluzione prevedibile della gestione

Considerato l'intervenuto stato di liquidazione della società, si ritiene ultronea ogni considerazione sulla prevedibile evoluzione della gestione riferita agli esercizi futuri.

Sedi secondarie

La società, oltre alla sede legale in Bitonto alla via Malta, snc , ad oggi non opera in altre sedi. Nel 2019 invece le sedi secondarie erano le seguenti:

- Unità locale BA/2 S.P. 231 KM 5+400 Bitonto (Ba)
- Unità locale BA/4 S.P. 228 CIRC. Grumo -Toritto snc - Grumo Appula
- Unità locale BA/5 Via Cocevoline Zona Pip – Santeramo in Colle
- Unità locale BR/1 Via Damiano Chiesa snc – Mesagne
- Unità locale RM/1 Via Settevene Palo snc – Cerveteri

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza - aggiornamento

Con d. l. 9 febbraio 2012, n. 5 l'aggiornamento del GDPR non è più obbligatorio; ad ogni modo un documento ad uso interno risulta periodicamente aggiornato.

3. PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Sulla scorta delle indicazioni fornite, invito l'Azionista unico ad approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2019 e la Relazione sulla Gestione e propongo di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a € (748.969).

Bitonto (Ba), 04 aprile 2022

Liquidatore
Dott. Angelo MANCAZZO



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

al 31 dicembre 2019

Premessa

Il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" introduce a carico delle società a controllo pubblico l'obbligo di predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale una "relazione sul governo societario", da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del decreto.

Gli aspetti trattati nella presente relazione, sono i seguenti:

1. Governance e strumenti di controllo
2. Rischio di crisi aziendale
3. Ulteriori modelli organizzativi e/o di controllo adottati dalla società

1. Governance e strumenti di controllo

In premessa si evidenzia che il 19.03.2020 l'assemblea straordinaria dei Soci ha deliberato l'anticipato scioglimento e la messa in liquidazione della società, determinando le modalità di liquidazione, la nomina del liquidatore, i relativi poteri e compensi. Detta delibera è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari il 25.03.2020. In conseguenza di ciò, oggi la società è amministrata da un Liquidatore per le procedure connesse e, compatibilmente con le disposizioni di legge e le obbligazioni contrattuali assunte, per la definizione degli appalti in corso.

La riforma del diritto societario ha modificato in maniera rilevante il ruolo del collegio sindacale nell'ambito delle società. L'art. 2409 bis così come modificato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 disponendo che la revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, ha fatto sì che il collegio sindacale da organo principalmente investito del controllo contabile si trasformasse in un organo la cui funzione principale e necessaria, consiste nella vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. L'art. 3 comma 2 del Dlgs 175/2016 stabilisce che nelle Spa a controllo pubblico, la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. In conseguenza di ciò, in ASV SpA, in data 12 gennaio 2018 sono stati nominati il nuovo Collegio Sindacale ed un Revisore dei conti, in piena attuazione della separazione dei ruoli prevista dalla legge.

Per quanto riguarda, più in generale, la rendicontazione dei risultati della gestione, si richiama in primo luogo la Relazione sulla gestione al bilancio al 31 dicembre 2019, in cui sono evidenziati importanti indicatori di performance.

2. Rischio di crisi aziendale

Nell'esercizio 2019, come si evince dalla Relazione sulla Gestione, le cosiddette "soglie di allarme" risultano superate.

Tuttavia, l'anticipato scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della società hanno modificato la struttura del patrimonio, anche in considerazione dell'attuale obiettivo della società che si sostanzia nel realizzo delle attività al fine della estinzione delle passività.

Si rammenta che il D. Lgs. n. 175 del 2016, all'art. 14. Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica, comma 2 recita:

"Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento."

Il piano di risanamento aziendale, avuto riguardo ai nuovi obiettivi aziendali connessi allo stato di liquidazione, è stato efficace ed idoneo finora a ridurre il potenziale rischio aziendale di default.

La vendita degli immobili sociali ed il recupero dei residui crediti sono funzionali all'estinzione di tutte le residue obbligazioni sociali.

Considerato lo status di "società in liquidazione volontaria" non si ritiene applicabile quanto previsto dall'art. 14 comma 2 del D. Lgs. 175/2016 circa la redazione di un Piano di risanamento finalizzato a focalizzare in modo approfondito le cause che hanno determinato lo stato di "allarme", a rimuoverle ed a riportare i valori all'interno dei predetti "limiti". Oggi, quindi, con la messa in liquidazione, le finalità della ordinaria gestione aziendale sono cambiate, la gestione ordinaria è entrata in una fase di "sospensione" e ci si sta attivando precipuamente a commutare in denaro gli elementi patrimoniali che risultano attivi, con lo scopo di azzerare le passività e solo in seguito ed eventualmente, si passerà alla distribuzione di ciò che resta dalla procedura di liquidazione, ai soci.

3. Modelli organizzativi e di controllo adottati dalla società

A completamento di quanto illustrato, si rammenta, infine, che ASV SpA aveva nel 2019 in essere sistemi di controllo che si aggiungono alle verifiche poste in essere nell'ambito del ruolo istituzionale svolto dal Collegio Sindacale e dal Revisore Legale.

In particolare:

- un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, completo di codice etico;
- il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- un sistema integrato di gestione che prevede la certificazione di Qualità ISO 9001 Vision 2000; la certificazione Ambientale ISO 14001 che attesta che l'Azienda si è dotata di un sistema di gestione ambientale adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e che essa cerca sistematicamente ed in modo coerente, il miglioramento delle proprie performance ambientali; le certificazioni: BS OHSAS 18001:2007 - Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro e SA 8000:2008 Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale;
- è attiva, sul sito internet aziendale, una specifica area dedicata all'Amministrazione Trasparente in cui sono riportate le diverse informazioni previste dalla normativa vigente;

Con riferimento all'adozione di Codici di condotta interni, è vigente un Codice Etico ed un Codice Disciplinare che regolano i comportamenti del personale interno di ASV.



Bitonto (Ba), 04 aprile 2022

Il Liquidatore
Dott. Angelo MANCAZZO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Mancazzo', written in a cursive style.

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

Società Azienda Servizi Vari Spa

(Art. 6 del D.Lgs. 175/2016)

Il nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche introduce una sostanziale novità in relazione a quanto definito dall'art 6.¹

Da quanto esposto al secondo comma del predetto articolo, ("Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4") appare evidente il dettame normativo secondo cui le società a controllo pubblico siano obbligate alla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

L'impostazione normativa appare chiara anche in merito alla sua filosofia sottostante, ovvero la previsione secondo cui l'analisi circa le probabilità di crisi aziendale non debba essere condotta in modo sommario o meramente eventuale. Infatti, la locuzione "programmi" individua esplicitamente la necessità di procedere alla strutturazione di specifici parametri di valutazione qualitativa e quantitativa del rischio aziendale che costituiscano un protocollo aprioristicamente definito. Pertanto, identificati i parametri di valutazione, questi dovranno essere posti metodicamente e periodicamente sotto osservazione al fine di poter cogliere non solo i loro valori assoluti sul particolare anno di esercizio analizzato, ma anche le loro variazioni relative in funzione della base dati costruita nel corso degli esercizi precedenti.

1

"Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico"

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4."

Preme tuttavia sottolineare come la norma si limiti a definire l'obbligatorietà di un'analisi volta all'identificazione di eventuali parametri di rischio senza tuttavia definire gli aspetti procedurali ed i parametri da utilizzarsi in ordine al conseguimento dell'obiettivo.

L'approccio che si dovrebbe adottare è sostanzialmente simile, anche se in un contesto differente, a quanto riportato dal principio di revisione internazionale ISA Italia 570 al paragrafo A.13 in merito al concetto di continuità aziendale. In particolare, si sottolinea che il revisore deve prestare la propria attenzione alla possibile esistenza di eventi noti, pianificati o meno, o di circostanze che si potrebbero verificare nel periodo successivo a quello analizzato tali da poter mettere in discussione l'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. Qualora si prevedesse la possibilità circa l'esistenza di tali circostanze il revisore dovrebbe acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista un'incertezza significativa mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuati.

Sia nel contesto dell'ISA Italia 570 che del nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche si pone sempre maggiormente l'attenzione agli aspetti inerenti il perdurare di condizioni che possano consentire al debitore di poter far fronte alla garanzia patrimoniale per le obbligazioni contratte imposta dall'art. 2740 c.c.. In tale ottica, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 impone la strutturazione e l'applicazione di sistemi di allerta senza tuttavia definirne nello specifico i crismi di applicazione.

Il modello prescelto per il monitoraggio e la previsione delle crisi aziendali

Il D. Lgs. 175/2016, come si è avuto modo di anticipare, prevede l'obbligatorietà per le società a controllo pubblico dell'introduzione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, senza tuttavia dare indicazione circa quali strumenti utilizzare al fine di implementare detti programmi.

In termini generali, l'elaborazione di modelli predittivi dello stato di crisi di un'impresa è stato un tema di forte interesse dottrinario fin dal secondo dopoguerra, individuare, strumenti atti a diagnosticare preventivamente i primi sintomi di uno stato di crisi di un'impresa per consentire ai vari stakeholders dei comportamenti conseguenti. Si evidenzia che le principali metodologie applicate in ordine alla previsione di potenziali crisi aziendali sono le seguenti:

- Tecniche basate su metodi induttivi
- Tecniche basate su analisi di bilancio
- Analisi discriminante
- Regressione
- Tecnica delle componenti principali

Tuttavia, gli squilibri evidenziati dall'analisi per indici e dalle tecniche su metodi induttivi già consentono di poter comprendere in modo palese, se l'azienda presenta fattori di criticità che potrebbero condurre ad un eventuale declino dell'impresa stessa.

In ordine alle **tecniche basate su analisi di bilancio** preme sottolineare come le crisi aziendali possano avere una duplice congiunta o alternativa causa di origine, ovvero finanziaria o industriale.

La società, tenuto conto dello stato di liquidazione, baserà la propria analisi sui seguenti indicatori (KPI), fatto salvo eventuali futuri adeguamenti:

- a) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
- b) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura pari o superiore ad 10%;
- c) la relazione redatta dal revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- d) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia pari o inferiore a 1;
- e) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia pari o superiore al 5%;
- f) l'indice medio nei tre anni, di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti non superiore ad 1;
- g) la durata media nei tre anni dei crediti a breve, calcolato facendo il rapporto fra crediti commerciali a breve su valore della produzione moltiplicato 360 giorni, non superiore a 160 giorni;
- h) la durata media nei tre anni dei debiti a breve calcolato facendo il rapporto fra crediti commerciali a breve su valore della produzione moltiplicato 360 giorni, non inferiore a 160 giorni;

Tuttavia, ai fini dell'instaurazione di un modello di monitoraggio efficace ed efficiente, l'analisi dei singoli KPI non può essere esaustiva circa l'individuazione degli effettivi segnali di potenziali condizioni di crisi aziendale. Infatti risulta essere necessaria la costruzione di un modello che sia in grado di considerare in primo luogo il contesto competitivo nonché la tipologia di business caratteristica dell'azienda ed in secondo luogo le relazioni sinergiche dei differenti indici di performance al fine di poterne cogliere il loro effettivo significato d'insieme.

In sostanza, valutare il rischio di crisi aziendale significa creare un sistema di *rating* interno aziendale che sia in grado di esprimere sinteticamente il livello di rischio aziendale in funzione dell'effetto sinergico prodotto dalla valutazione dei singoli KPI sottostanti al modello stesso.

Conclusioni

Quanto esposto costituisce per la società il modus operandi al fine di adempiere alla *ratio* sottostante l'obbligo normativo contenuto nell'art. 6 del D. lgs n. 175/2016. Infatti, ciò che risulta essere di fondamentale importanza nell'ambito della valutazione del rischio è procedere all'identificazione un modello di analisi sufficientemente standardizzato e protocollato che possa essere implementato ed analizzato in modo standardizzato ed asettico indipendentemente dal soggetto valutatore.

Bitonto (Ba), 04 aprile 2022

Il Liquidatore
Dott. Angelo MANCAZZO



